

Professionisti: detraibili luce e gas dello studio di casa

09/11/2017 – di Matteo Peppucci

Vademecum per la corretta detrazione delle bollette di gas e luce negli immobili adibiti ad uso promiscuo cioè dedicati in parte all'attività lavorativa

Chi possiede partita IVA (professionisti e autonomi) può detrarre l'IVA pagata sulle bollette delle utenze di luce e gas relative all'immobile adibito ad uso promiscuo - ossia non 'esclusivo' - all'attività lavorativa. Si tratta, ad esempio, dello **'studio di casa'**: se il luogo è destinato a scopi lavorativi e dunque una parte della spesa viene sostenuta per finalità produttive connesse allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale, la **detrazione è possibile**.

L'aliquota corretta

Ricordiamo che, riguardo l'**aliquota IVA applicabile nelle bollette di luce e gas intestate ai titolari di partita IVA**, se la fornitura riguarda un **immobile destinato anche solo in parte all'attività professionale o imprenditoriale**, l'IVA è al **22%**.

L'aliquota IVA **agevolata al 10%** è invece applicabile **solo in caso di usi domestici e per alcune speciali categorie quali:**

energia elettrica fornita ai clienti grossisti;

energia elettrica e gas fornite ad imprese estrattive, agricole e manifatturiere, poligrafiche, editoriali e simili;

gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati alla distribuzione per essere erogati, o destinati ad imprese che li utilizzano per la produzione di energia elettrica; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

La deduzione

La **misura della deduzione** nel caso di **utenze utilizzate in uso promiscuo è del 50% da parte del libero professionista o imprenditore** o proporzionata ai metri quadri destinati all'azienda nel caso di uso promiscuo per le aziende.

Nel caso di detraibilità IVA, serve ovviamente un criterio oggettivo di identificazione della suddivisione delle spese tra uso personale/domestico e lavorativo. Sulla bolletta, inoltre, va indicata la partita IVA del destinatario.